

CONDIZIONI GENERALI

APPLICABILI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O DI PRODOTTI E/O DI SERVIZI

1. Oggetto

Le presenti Condizioni Generali sono applicabili a tutte le operazioni che le Parti metteranno in atto per l'acquisto, la vendita, la consegna e l'accettazione di energia elettrica e/o di relativi prodotti e/o servizi disciplinati nei Contratti Quadro e/o nei Contratti Specifici (nel seguito anche i "Contratti"). I Contratti Quadro, i Contratti Specifici e le presenti Condizioni Generali costituiranno se del caso un unico contratto. Le presenti Condizioni Generali prevalgono su eventuali condizioni generali delle controparti di AET.

2. Consegna dell'energia fornita

2.1 La consegna e la ricezione della quantità di energia contrattualmente convenuta, così come la conseguente cessione dal Venditore all'Acquirente di tutti i diritti di proprietà liberi da qualsivoglia pretesa avversa, si perfeziona al punto di consegna.

2.2 Il Venditore sostiene tutti i rischi connessi con la programmazione, la trasmissione e la consegna della quantità di energia contrattualmente convenuta sino al punto di consegna, (questo escluso) assumendo qualsiasi onere correlato. L'Acquirente sostiene tutti i rischi connessi con l'accettazione e la trasmissione della quantità contrattualmente convenuta presso e a partire dal punto di consegna, assumendo qualsiasi onere correlato.

3. Condizioni di fatturazione e pagamento

3.1 Fatturazione

Durante il mese successivo a quello di consegna, il Venditore trasmette all'Acquirente una fattura indicante la quantità totale di energia fornita, rispettivamente eventuali relativi prodotti e/o servizi forniti nel mese precedente ed il relativo importo da pagare.

La Parte che dispone di un prestatore di servizi in ambito di fatturazione ha l'obbligo di informare la Controparte. La trasmissione della fattura al prestatore di servizi in ambito di fatturazione vale come notifica all'Acquirente.

3.2 Pagamento

Entro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura (nel seguito: Data di Pagamento), l'Acquirente dovrà pagare, l'importo riportato sulla fattura sul conto corrente bancario specificato dal Venditore. Tale pagamento sarà effettuato, salvo diversa pattuizione, in franchi svizzeri e fermo restando quanto disposto al §4 ("IVA e altre imposte"). L'ordinante dovrà farsi carico delle proprie spese bancarie.

3.3 Compensazione di pagamenti

Nel caso in cui, in un qualsiasi giorno, ciascuna delle Parti sia tenuta a pagare uno o più importi all'altra Parte nel frattempo scaduti e divenuti esigibili nella medesima valuta ai sensi di uno o più Contratti in vigore fra esse, tali importi saranno sommati con riferimento a ciascuna Parte e le Parti potranno estinguere i rispettivi obblighi di pagamento mediante compensazione. La Parte che, eventualmente, sarà debitrice della somma complessiva più elevata dovrà pagare all'altra Parte la differenza fra gli importi dovuti.

3.4 Quantità errate

La fatturazione e il pagamento si baseranno sulle quantità effettivamente fornite. Nel momento in cui dovessero divenire disponibili dati che confermino che le quantità effettivamente fornite e ricevute differiscono da quanto conteggiato, la fatturazione e il pagamento saranno rettificati di conseguenza nella successiva fatturazione.

3.5 Mora e interessi convenzionali

La mora interviene automaticamente con il decorso del termine della Data di Pagamento. In caso di pagamenti scaduti, saranno applicati interessi a partire dalla Data di Pagamento (inclusa) fino alla data di effettivo pagamento (esclusa) al tasso di interesse annuo del 5%. Per ogni sollecito di pagamento sarà dovuto dal debitore un importo di CHF 50.00.

3.6 Importi contestati

L'eventuale contestazione della fattura (per l'intero importo o per un importo parziale) deve avvenire entro e non oltre la Data di Pagamento.

La Parte che contesta l'importo fatturato deve fornire i motivi. La contestazione non dà il diritto di ritardare o non eseguire il pagamento dell'importo contestato.

Qualora venga definitivamente accertato che un importo contestato non era dovuto, tale importo dovrà essere restituito, nella forma decisa dalla Parte creditrice, entro 10 (dieci) giorni da tale accertamento, unitamente agli interessi maturati al tasso di interesse annuo del 5% con decorrenza dalla data (inclusa) in cui tale importo è stato corrisposto fino alla data di restituzione (esclusa).

4. IVA e altre imposte

4.1 IVA

Tutti gli importi menzionati nei Contratti fra le Parti s'intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Le forniture saranno trattate conformemente alla legislazione sull'IVA, in particolar modo tenuto conto della prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

4.2 Altre imposte

Tutti gli importi menzionati nei Contratti fra le Parti sono indicati al netto di ogni altra imposta, esistente al momento della sottoscrizione o entrata in vigore in seguito. Nel caso in cui siano dovute altre imposte, queste saranno integralmente assunte dall'Acquirente.

5. Dichiarazioni

Con la stipula di ogni Contratto, ogni Parte dichiara e garantisce, quanto segue:

- è un soggetto di diritto regolarmente organizzato, validamente costituito e in buone condizioni finanziarie ai sensi delle leggi ad esso applicabili;
- la sottoscrizione e la stipula dei Contratti fra le Parti e di qualsiasi documento di garanzia di cui è parte, nonché l'esecuzione delle operazioni in essi contemplate, non contravvengono ad alcuna disposizione dei propri atti costitutivi;
- ha il potere ed è autorizzata a sottoscrivere, perfezionare e adempiere alle proprie obbligazioni contenute nei Contratti fra le Parti e in qualsiasi altro documento di garanzia di cui è parte; essa ha adottato ogni misura necessaria al fine di autorizzare tale sottoscrizione, perfezionamento, adempimento e stipula contrattuale; la sottoscrizione, il perfezionamento e l'adempimento dei Contratti fra le Parti e di qualsiasi documento di garanzia non violano né sono in conflitto con qualsiasi altra disposizione contrattuale di cui essa è parte, con i propri atti costitutivi o con qualsiasi norma, legge o regolamento ad essa applicabile;

- non si è verificato né sussiste alcun Evento Rilevante che la riguarda ai fini della Risoluzione anticipata di cui al §11.3.1 ("Definizione di Evento Rilevante") e la stipula dei Contratti fra le Parti o l'adempimento delle obbligazioni in essi previste da parte della medesima non determinerà il verificarsi di un tale evento o circostanza;
- dispone di ogni autorizzazione, approvazione e consenso necessari al fine di poter legittimamente adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e a qualsiasi documento di garanzia di cui è parte;
- stipula regolarmente Contratti per la negoziazione di elettricità e/o prodotti/servizi ad essa connessi, su base professionale nell'ambito della propria attività principale e potrebbe essere ragionevolmente considerata quale un operatore di mercato professionale;
- agisce in nome e per conto proprio (e non in qualità di consulente, agente, broker o in qualsiasi altra veste, fiduciaria o di altro tipo) e ha deciso autonomamente di stipulare i Contratti fra le Parti, valutando l'appropriatezza e l'idoneità degli stessi sulla base del proprio personale giudizio, senza fare affidamento su consigli e raccomandazioni dell'altra Parte; è in grado di valutare il merito di ogni Contratto comprendendone ed accettandone le disposizioni, le condizioni e i rischi;
- non fa affidamento su alcuna dichiarazione resa dall'altra Parte diversa da quelle espressamente contemplate nei Contratti fra le Parti o in qualsiasi documento di garanzia di cui è parte;
- non si trova in stato di insolvenza e non vi sono procedimenti legali o amministrativi, pendenti o minacciati, in cui essa sia coinvolta come parte e che, in base alle migliori informazioni in suo possesso, potrebbero pregiudicare in maniera sostanziale la sua capacità di adempiere ai Contratti fra le Parti o a qualsiasi documento di garanzia di cui è parte.

6. Garanzia

6.1 Modifica peggiorativa sostanziale

Una modifica peggiorativa sostanziale si realizza ad esempio in presenza di uno o più dei seguenti eventi:

- Cambio di azionisti, fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio dell'altra Parte (Parte interessata).
Qualora l'altra Parte o il suo garante sia soggetto ad un cambio di controllo (ad esempio a seguito di cessione di azioni), si consolidi, sia oggetto di fusione, trasferisca la totalità o parte sostanziale dei propri beni, si riorganizzi, incorpori, si costituisca o si ricostituiscia come altro soggetto di diritto e l'affidabilità creditizia della Parte interessata, del suo garante o del nuovo soggetto risulti sostanzialmente indebolita rispetto all'affidabilità creditizia di cui godevano la Parte interessata o il suo garante, prima di tale evento.
- Cessione delle installazioni dell'altra Parte (Parte interessata)
Qualora l'altra Parte ceda la totalità o una parte sostanziale delle proprie installazioni legate ad un Contratto, oppure le gravi o ne ceda i diritti di uso, completamente oppure in misura sostanziale e tali modifiche compromettono l'adempimento delle obbligazioni della Parte interessata ai sensi dei Contratti e di qualsiasi documento di garanzia.
- Compromessa capacità di adempimento dell'altra Parte (Parte interessata)
Qualora una Parte ritenga, ragionevolmente e in buona fede, che la capacità dell'altra Parte di adempiere ai propri obblighi dipendenti dai Contratti Quadro e/o dai Contratti Specifici e/o dalle garanzie sia compromessa.
- Scadenza di una garanzia
Qualora una garanzia dipendente dai Contratti Quadro e/o dai Contratti Specifici e relativa agli obblighi gravanti l'altra Parte si estingua o giunga a termine; oppure qualora una garanzia non sia più, completamente o parzialmente, efficace o valida ai fini dei Contratti Quadro e/o Contratti Specifici, prima che tutti gli obblighi gravanti la Parte a cui la garanzia si riferisce siano soddisfatti e senza che l'altra Parte vi abbia acconsentito per iscritto.
- Revoca di una garanzia
Qualora il garante revocasce totalmente o parzialmente, non riconoscesse, annullasse, respingesse o rifiutasse la garanzia da esso fornita a favore di una Parte oppure se la validità di una garanzia da esso fornita venisse contestata o non venissero adempiuti in altro modo i suoi obblighi dipendenti da tale garanzia e questo inadempimento persistesse anche dopo la scadenza di eventuali termini per porvi rimedio.
La Parte interessata da una delle fattispecie descritte nel presente §6.1 ("Modifica peggiorativa sostanziale"), ha l'obbligo di informare senza indugio la Controparte, anche qualora non sia certo che ne debba derivare una modifica peggiorativa sostanziale.

6.2 Diritto di richiedere una garanzia

In qualsiasi momento e di volta in volta, qualora una Parte ritenga in buona fede che sia avvenuta una modifica peggiorativa sostanziale che riguardi l'altra Parte (Parte interessata), essa avrà il diritto di richiedere che la Parte interessata fornisca una delle seguenti garanzie:

- una lettera di credito;
- un importo in contanti (deposito o prepagamento);
- una garanzia irrevocabile e a prima richiesta, emessa da un istituto bancario di primaria importanza avente sede in Svizzera,

in una forma e per un importo che siano accettabili per la Controparte.

Entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento di una tale richiesta, la Parte interessata dovrà fornire alla Controparte la garanzia richiesta.

Il Cantone Ticino garantisce per gli impegni di AET (art. 1 cpv. 3 della Legge Cantonale sull'Azienda elettrica ticinese del 10 maggio 2016), il §6.2 ("Diritto di richiedere una garanzia") non è per questo motivo applicabile ad AET.

6.3 Presentazione dei conti annuali

Entro 180 giorni dalla fine di ogni esercizio contabile, ogni Parte consegna all'altra una copia del proprio rendiconto annuale, comprendente almeno il bilancio e il conto economico consolidati, nonché il rapporto di revisione.

7. Sospensione della fornitura di energia, prodotti e/o servizi

In aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio a disposizione della Parte adempiente, qualora la Parte inadempiente non ottemperi a qualsiasi pagamento dovuto contrattualmente o qualora essa o il suo garante ometta di fornire, sostituire o aumentare l'importo di qualsiasi garanzia richiesto nei Contratti fra le Parti o qualsiasi documento di garanzia, la Parte adempiente avrà diritto, dopo 3 (tre) giorni lavorativi dall'invio alla Parte inadempiente di una diffida scritta, di cessare immediatamente ogni ulteriore fornitura di energia, prodotti e/o servizi, senza che alcuna responsabilità le sia imputabile. La Parte adempiente sarà esonerata da ogni obbligo di consegna ai sensi dei Contratti fra le Parti fino a quando la Parte adempiente non avrà ricevuto le garanzie richieste o il pagamento integrale (inclusi eventuali interessi convenzionali e spese applicabili) di tutti gli importi ad essa dovuti.

8. Rimedi in caso di mancata consegna e accettazione

8.1 Mancata Consegna

Qualora il Venditore non consegna, in tutto o in parte, la quantità convenuta contrattualmente e tale mancata consegna non sia giustificata da un evento di Forza Maggiore ai sensi del §10.1 ("Definizione di Forza Maggiore") o dall'inadempimento dell'Acquirente ai sensi del §11.3.1 punto a) ("Inadempimento"), esso dovrà pagare all'Acquirente a titolo di risarcimento danni, un importo pari a:

- la differenza, ove positiva, fra l'eventuale prezzo al quale l'Acquirente, agendo in maniera ragionevole, è o potrebbe essere in grado di acquistare sul mercato la quantità mancante e il prezzo contrattuale e
- per la quantità non consegnata.

A tale importo dovranno aggiungersi gli eventuali costi incrementali di utilizzo della rete nonché altri costi o spese ragionevoli e documentabili sostenuti dall'Acquirente come conseguenza della mancata consegna da parte del Venditore.

8.2 Mancata accettazione

Qualora l'Acquirente non accetti, in tutto o in parte, la quantità convenuta contrattualmente e tale mancata accettazione non sia giustificata da un evento di Forza Maggiore ai sensi del §10.1 ("Definizione di Forza Maggiore") o dall'inadempimento del Venditore ai sensi del §11.3.1 punto a) ("Inadempimento"), l'Acquirente dovrà pagare al Venditore a titolo di risarcimento danni, un importo pari a:

- la differenza, ove positiva, fra il prezzo contrattuale e il prezzo al quale il Venditore, agendo in maniera ragionevole, è o potrebbe essere in grado di vendere sul mercato la quantità non accettata e
- per la quantità non accettata.

A tale importo dovranno aggiungersi gli eventuali costi incrementali di utilizzo della rete nonché altri costi o spese ragionevoli e documentabili sostenuti dal Venditore come conseguenza della mancata accettazione da parte dell'Acquirente.

8.3 Importi dovuti

Ogni importo dovuto ai sensi del presente §8 ("Rimedi in caso di mancata consegna e accettazione") dovrà essere fatturato e pagato in conformità ai termini fissati al §3 ("Condizioni di fatturazione e pagamento").

9. Limitazione di responsabilità

9.1 Esclusione di responsabilità

Fermo restando quanto previsto dal §9.2 ("Danni consequenziali e limitazione di responsabilità") e dal §9.3 ("Dovere di mitigare le perdite") e salvo ogni riferimento a qualsiasi importo dovuto ai sensi del §8 ("Rimedi in caso di mancata consegna e accettazione") o del §11.3 ("Risoluzione anticipata per Evento Rilevante"), una Parte è responsabile nei confronti dell'altra Parte unicamente nel caso in cui il danno patito dall'altra Parte (perdite, costi, spese o qualsiasi altro conseguente a irregolarità nella fornitura di energia elettrica, prodotti e/o servizi ai sensi dei Contratti in vigore) sia dovuto a colpa grave, inadempimento volontario o dolo.

La Controparte riconosce e accetta inoltre che AET non assume alcuna responsabilità per il raggiungimento di determinati prezzi di fornitura e/o copertura del suo portafoglio energetico. La Controparte riconosce che i prezzi dell'energia sono volatili e che possono differire molto dal livello atteso. La Controparte riconosce di essere esclusivamente responsabile per tutte le decisioni commerciali da essa prese in relazione ai Contratti.

AET non si assume alcuna responsabilità per danni alla Controparte in relazione ai servizi resi, nonché per una mancata trasmissione di informazioni o la trasmissione di informazioni incomplete o inesatte.

9.2 Danni consequenziali e limitazione di responsabilità

La responsabilità delle Parti è regolata come segue:

- non comprende qualsivoglia responsabilità per danni indiretti e/o consequenziali, inclusi perdita di profitto, di avviamento, di opportunità commerciali o di risparmi previsti;
- è limitata a un importo pari agli importi dovuti per l'energia elettrica, prodotti e/o servizi fornita/i o che deve/devono essere fornita/i da una Parte, restando inteso che tale limitazione non si applica ai pagamenti di cui al §8 ("Rimedi in caso di mancata consegna e accettazione") e al §12 ("Calcolo dell'Importo di Risoluzione").

9.3 Dovere di mitigare le perdite

Ciascuna Parte si impegna a porre in essere ogni sforzo ragionevole al fine di minimizzare qualsiasi danno che essa potrebbe patire in relazione ai Contratti in vigore.

10. Inadempimento per causa di Forza Maggiore

10.1 Definizione di Forza Maggiore

Il termine "Forza Maggiore" indica un evento che sfugge al ragionevole controllo della Parte che lo invoca (nel seguito: Parte Impossibilitata), che non poteva essere ragionevolmente evitato o superato e che rende impossibile alla Parte Impossibilitata di adempiere le proprie obbligazioni di consegna o accettazione. A titolo esemplificativo e non limitativo:

- un guasto delle comunicazioni o delle reti informatiche del gestore della rete o delle reti di una delle Parti tale da impedire alla Parte Impossibilitata di adempiere le proprie obbligazioni di consegna o accettazione;
- la sospensione da parte del gestore della rete della consegna o accettazione oppure il suo disinteresse per le obbligazioni della Parte Impossibilitata con riferimento alla programmazione dei Contratti fra la Parti;
- guerre, disordini interni, scioperi, sabotaggi;
- eventi straordinari, come incendi, esplosioni, inondazioni, allagamenti, frane, smottamenti; altri eventi causati da acqua, gelo, fulmini, vento, tempeste, neve;
- incidenti, pericolo per persone, animali o cose;
- qualora la sicurezza dell'approvvigionamento non potesse essere garantita;
- mancanza di energia, nell'interesse del mantenimento dell'approvvigionamento di energia elettrica del paese;
- misure ordinate dall'autorità.

10.2 Notifica e mitigazione di una causa di Forza Maggiore

Appena dopo essere venuta a conoscenza di una causa di Forza Maggiore, la Parte Impossibilitata dovrà comunicare all'altra Parte l'inizio della causa di Forza Maggiore e fornire una stima non vincolante dell'entità e della durata prevista della propria impossibilità ad adempiere.

La Parte Impossibilitata dovrà porre in essere ogni azione ragionevole al fine di mitigare gli effetti dell'evento di Forza Maggiore e dovrà fornire all'altra Parte informazioni aggiornate circa l'entità e la durata prevista della propria impossibilità ad adempiere.

10.3 Esonero dalle obbligazioni di consegna e accettazione

Qualora a seguito di una causa di Forza Maggiore una Parte sia in tutto o in parte impossibilitata ad adempiere le proprie obbligazioni contrattuali e tale Parte abbia rispettato gli obblighi di cui al §10.2 ("Notifica e mitigazione di una causa di Forza Maggiore"), nessuna violazione o inadempimento potrà essere imputato alla Parte Impossibilitata e la stessa sarà esonerata dall'adempimento a tali obbligazioni per il periodo di tempo durante il quale e nella misura in cui tale causa di Forza Maggiore impedisca il loro adempimento. Non sorgerà a carico della Parte Impossibilitata alcuna obbligazione di rimborsare i danni ai sensi del §8 ("Rimedi in caso di mancata consegna e accettazione") con riferimento a quantità non consegnate o ricevute. Resta riservata la facoltà di Risoluzione anticipata per Evento Rilevante ai sensi del §11.3 ("Risoluzione anticipata per Evento Rilevante").

10.4 Effetti della Forza Maggiore sull'altra Parte

Nel caso e nella misura in cui il Venditore sia esonerato dai propri obblighi a causa della Forza Maggiore, anche l'Acquirente sarà esonerato dalle corrispondenti obbligazioni di accettazione e pagamento. Nel caso e nella misura in cui l'Acquirente sia esonerato dai propri obblighi di accettazione a causa della Forza Maggiore, anche il Venditore sarà esonerato dalle corrispondenti obbligazioni.

11. Entrata in vigore, durata e Risoluzione anticipata per Evento Rilevante

11.1 Entrata in vigore

Tutti i Contratti fra le Parti entrano in vigore al momento della loro sottoscrizione e, salvo diverso accordo, esplicano il loro effetto da quel momento.

11.2 Durata

I Contratti Specifici definiscono la loro durata, mentre il Contratto Quadro scadrà alla conclusione dell'ultimo Contratto Specifico al quale viene applicato, se così comunicato da una Parte all'altra Parte.

Rimangono riservate le disposizioni che seguono.

11.3 Risoluzione anticipata per Evento Rilevante

11.3.1 Definizione di Evento Rilevante

Col termine di "Evento Rilevante" si intende il verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:

- Inadempimento**
Senza essere impedita da Forza Maggiore, una Parte
 - non effettua un pagamento scaduto entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della diffida scritta;
 - non adempie qualsiasi altro obbligo dipendente dai Contratti fra le Parti o da qualsiasi documento di garanzia entro 10 (dieci) giorni lavorativi da una diffida scritta.
- Liquidazione, insolvenza, sequestro**
Una Parte o il proprio garante:
 - è sciolta (per ragioni diverse da cessione o fusione);
 - in caso di cessione di azioni, rispettivamente di rami di azienda o fusione, se la solvibilità del nuovo ente risulti sostanzialmente inferiore;
 - diviene insolvente o incapace di onorare generalmente i propri debiti alla scadenza;
 - è oggetto di una decisione di moratoria concordataria;
 - è oggetto di una decisione di fallimento;
 - approva una delibera per la propria liquidazione;
 - è oggetto di nomina di un amministratore straordinario, un liquidatore, un commissario o altro funzionario simile;
 - è oggetto di una decisione di sequestro, pignoramento, confisca o altra procedura giudiziaria con effetti equivalenti;
 - intraprende qualsiasi azione per attuare o indicare il proprio consenso a uno degli atti menzionati nel presente §11.3.1 punto b) ("Liquidazione, insolvenza, sequestro").
- Mancata Consegna o Accettazione**
Senza essere impedita da Forza Maggiore, una Parte non consegna o non accetta l'energia elettrica, prodotti e/o servizi oggetto di uno o più Contratti fra le Parti per un periodo superiore:
 - a 7 (sette) giorni consecutivi;
 - a oltre 7 (sette) giorni complessivamente durante un intervallo di 60 (sessanta) giorni.
- Forza Maggiore**
Una Parte si trova in stato di Forza Maggiore per oltre:
 - 30 (trenta) giorni consecutivi;
 - 60 (sessanta) giorni complessivamente durante un intervallo di un anno solare.

e) Dichiarazione

Una dichiarazione fatta in un Contratto o in un documento di garanzia risulti essere errata o fuorviante per qualsiasi aspetto rilevante.

f) Modifica delle condizioni economiche, di mercato, normative

Qualora la situazione economica o di mercato, o il quadro normativo a fondamento negoziale di un Contratto fra la Parti, a causa di elementi imprevedibili e non conosciuti alla firma del Contratto (che se esistiti al momento della firma del Contratto stesso, quest'ultimo non sarebbe stato concluso da una delle Parti) dovessero modificarsi a tal punto da creare una disparità sull'equilibrio delle prestazioni delle Parti e/o siano lesivi del principio di equità, la Parte interessata da una delle fattispecie descritte nel presente §11.3.1 ("Definizione di Evento Rilevante"), ha l'obbligo di informare senza indugio la Controparte, anche qualora non sia certo che ne debba derivare un diritto alla Risoluzione anticipata.

11.3.2 Esercizio del diritto alla Risoluzione anticipata

In presenza di un Evento Rilevante l'altra Parte (Parte non interessata) può risolvere anticipatamente, a propria discrezione tutti i Contratti fra le Parti oppure unicamente il Contratto cui l'Evento Rilevante si riferisce, dandone comunicazione all'altra Parte (Parte Interessata). In eccezione al principio appena enunciato, la Risoluzione anticipata dipendente da Forza Maggiore non si applica a tutti i Contratti fra le Parti, ma unicamente a quello toccato dalla Forza Maggiore. È possibile comunicare la Risoluzione anticipata anche telefonicamente, a condizione che la stessa sia confermata per iscritto entro 2 (due) giorni lavorativi. Il diritto alla Ranticipata decade se non esercitato entro 20 giorni lavorativi a contare dal momento in cui la Parte non interessata è venuta a conoscenza dell'Evento Rilevante. Detta comunicazione deve specificare l'Evento Rilevante che ha determinato la Risoluzione anticipata e la data a partire dalla quale la risoluzione esplica i suoi effetti (nel seguito: Data di Risoluzione), che non può essere retroattiva alla notifica della comunicazione, né posteriore di 20 (venti) giorni rispetto a tale giorno.

Dalla Data di Risoluzione cessa l'obbligo di adempimento dei Contratti così terminati e nasce l'obbligo di una Parte di risarcire i danni per inadempimento all'altra Parte, per un importo da calcolarsi ai sensi del §12.1 ("Importo di Risoluzione"). La Data di Risoluzione rimane valida anche se l'Evento Rilevante termina prima dello scadere della Data di Risoluzione. Il diritto alla Risoluzione anticipata si aggiunge agli altri diritti e non sostituisce alcun rimedio previsto dai Contratti o dalla legge.

11.3.3 Risoluzione automatica

Nei casi di cui al §11.3.1 punto b) ("Liquidazione, insolvenza, sequestro"), la Parte recedente non sarà tenuta ad inviare all'altra Parte alcuna comunicazione che indichi una Data di Risoluzione, che corrisponderà alla più prossima delle seguenti date:

- la data di inoltro di una richiesta di moratoria concordataria,
- la data di approvazione di una delibera di liquidazione da parte degli organi competenti,
- la data di iscrizione della decisione di liquidazione nel Registro di commercio,
- la data di inoltro della dichiarazione di fallimento,
- la data della decisione di fallimento,
- la data della decisione di sequestro, pignoramento, confisca.

Per il resto, alla Risoluzione automatica torna applicabile mutatis mutandis il §11.3.2 ("Esercizio del diritto alla Risoluzione anticipata").

12. Calcolo dell'Importo di Risoluzione

12.1 Importo di Risoluzione

Alla Data di Risoluzione o non appena possibile, la Parte recedente dovrà calcolare e comunicare all'altra Parte un importo (nel seguito: Importo di Risoluzione), da pagarsi in conformità al §11.3 ("Risoluzione anticipata per Evento Rilevante"), calcolando la somma (positiva o negativa) di tutti i Pagamenti a Saldo del/del Contratto/i giunto/i a termine e tenendo conto di ogni eventuale altro importo dovuto fra le Parti a dipendenza dei menzionati Contratti.

Nel calcolo dell'importo di Risoluzione, la Parte recedente terrà conto di qualsiasi garanzia (di adempimento, del credito o altre). L'importo di Risoluzione dovrà essere pagato dalla Parte debitrice all'altra entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della comunicazione effettuata dalla Parte recedente.

12.2 Pagamento a Saldo

Il "Pagamento a Saldo" sarà pari agli utili meno l'ammontare totale delle perdite e dei costi sostenuti dalla Parte recedente a causa della risoluzione dei Contratti, comprese le forniture e le fatture non pagate.

Ai fini della presente disposizione:

- a) "costi" significa commissioni di mediazione, provvigioni e altri costi e spese di terze parti, ragionevolmente sostenute dalla Parte recedente sia per risolvere qualsiasi accordo da essa stipulato per la copertura del rischio relativo al proprio obbligo sia per la stipula di nuovi accordi che sostituiscono i Contratti risolti, nonché ogni ragionevole spesa legale, costo e altra spesa sostenuti dalla Parte recedente in connessione con la risoluzione dei Contratti;
- b) "utili" significa un importo pari al valore attuale dell'eventuale beneficio economico per la Parte recedente (esclusi i costi) derivante dalla risoluzione dei Contratti, determinato in modo ragionevole;
- c) "perdite" significa un importo pari al valore attuale dell'eventuale perdita economica per la Parte recedente (esclusi i costi) derivante dalla risoluzione dei Contratti, determinata in modo ragionevole.

12.3 Calcolo dei Pagamenti a Saldo

Nei calcolare i Pagamenti a Saldo, la Parte recedente avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di calcolare i propri utili e perdite alla Data di Risoluzione, a propria discrezione, senza la necessità di stipulare operazioni sostitutive.

13.Cessione

Nessuna delle Parti potrà cedere i propri diritti e/o trasferire le proprie obbligazioni derivanti dai Contratti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

14.Riservatezza

14.1 Obbligo di Riservatezza

Nessuna delle due Parti potrà rivelare a terzi i termini dei Contratti (nel seguito: Informazioni Riservate). L'obbligo di Riservatezza resterà in vigore per i 5 anni successivi la fine di ogni Contratto.

14.2 Esclusioni dalle Informazioni Riservate

Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che:

- a) sono divulgate con il preventivo consenso scritto dell'altra Parte;
- b) sono divulgate da una Parte al gestore della rete, ai propri amministratori, dipendenti, consociate, agenti, consulenti esterni, banche, altri istituti finanziari, cessionario designato o ad agenzie di rating;
- c) sono divulgate in ottemperanza a qualsiasi legge, regolamento o norma di qualsiasi borsa valori, gestore di sistema o ente regolamentare oppure in connessione con qualsiasi procedimento giudiziario o regolamentare; restando inteso che ciascuna Parte dovrà, nella misura prevista e consentita ai sensi di tale legge, regolamento o norma, fare quanto ragionevolmente in proprio potere al fine di evitare o limitare la divulgazione nonché darne tempestiva comunicazione all'altra Parte;
- d) sono o divengono legalmente di pubblico dominio senza la violazione di quanto previsto dal presente §14 ("Riservatezza");
- e) sono divulgate alle agenzie di pubblicazione delle quotazioni o per il calcolo di un indice, a condizione che tale divulgazione non riveli l'identità dell'altra Parte.

15.Diritto applicabile e foro competente

Le Parti convengono che la legge applicabile è quella svizzera.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'esecuzione dei Contratti fra di esse in vigore, le Parti eleggono in via esclusiva il foro di Bellinzona.

16.Avvisi e comunicazioni

Salvo quanto diversamente previsto dai Contratti fra le Parti, tutte le comunicazioni, dichiarazioni o fatture inviate da una Parte all'altra Parte dovranno essere notificate per iscritto. Ciascuna Parte potrà modificare i propri dati per le comunicazioni mediante comunicazione scritta all'altra Parte.

17.Registrazione di conversazioni telefoniche

Le Parti sono autorizzate, senza preventiva informazione, a registrare, conservare e utilizzare a scopo probatorio le conversazioni telefoniche.

18.Modifiche

Qualunque modifica ad ogni Contratto dovrà essere approvata espressamente per iscritto dalle Parti.

19.Invalidità parziale

Qualora una qualsiasi disposizione dei Contratti fra le Parti sia o divenga, in qualsiasi momento, illegale, invalida o inefficace per qualsivoglia ragione in base alla legge di qualsiasi giurisdizione competente tra cui ma non soltanto a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative nazionali, internazionali, la legalità, validità o efficacia delle restanti disposizioni non ne sarà comunque inficiata o pregiudicata. Le Parti si impegnano a sostituire qualsiasi disposizione illegale, invalida o inefficace con una disposizione che rifletta il più fedelmente possibile la disposizione non valida per quanto attiene le sue finalità economiche.

20.Incongruenze e ordine di priorità

In caso di contraddizioni fra quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali e quanto pattuito nei Contratti Quadro e/o nei Contratti Specifici a cui si applicano, l'ordine di priorità è stabilito come segue: le pattuizioni dei Contratti Specifici prevalgono su quelle dei Contratti Quadro a cui si riferiscono e delle presenti Condizioni Generali ad essi applicabili; le pattuizioni dei Contratti Quadro prevalgono sulle presenti Condizioni Generali ad essi applicabili.

21.Diritti di terzi

Con la sottoscrizione dei Contratti, le Parti non intendono conferire alcun diritto a terze parti o far sì che queste siano in grado di farli valere direttamente; esse escludono, nella misura consentita dalle vigenti norme di legge, qualsiasi diritto di terzi che possa essere implicitamente previsto.

22.Diritto d'autore

Le presenti Condizioni Generali, così come tutti i Contratti quadro, Contratti specifici o altri documenti, sono protette dal diritto d'autore. Il loro utilizzo necessita l'autorizzazione di AET.